



# ROMA CAPITALE

1. Dipartimento Risorse Umane  
Direzione Relazioni Sindacali - Trattamento Giuridico ed Economico -  
Disciplina



- Ai Direttori delle Strutture di supporto agli Organi e all'Amministrazione
- Ai Direttori delle Strutture di staff
- Ai Direttori delle Strutture di linea
- Ai Direttori delle Strutture Territoriali
- Al Direttore dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali
- Al Direttore dell' Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze
- Ai Responsabili/Referenti del Personale
- e, p.c. Al Segretario/Direttore Generale
- All' Assessore al Personale
- Alle OO.SS.- R.S.U.

## Urgente via fax

Oggetto: Disposizioni relative al controllo delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e alle nuove modalità di richiesta delle visite fiscali.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 10/2011 ha fornito chiarimenti in merito alle novità normative introdotte dall'art. 16, commi 9 e 10, del Decreto Legge n. 98/2011 convertito con Legge n. 111/2011, riguardanti la materia dei controlli sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici.

In particolare, il comma 9 dell'art. 16 sopra citato ha sostituito il contenuto del comma 5 dell'art. 55 *septies* del D.lgs 165/2001 ed ha aggiunto al medesimo articolo i commi 5 bis e 5 ter, mentre il comma 10 ha esteso anche al personale in regime di diritto pubblico la disciplina concernente i presupposti per la richiesta di visita fiscale.

Al fine di consentire un inquadramento chiaro ed esaustivo delle novità introdotte dal D.L. 98/2011 si riporta la nuova versione dell'art. 55 *septies*, comma 5:

*"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative .*

*5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo*



# ROMA CAPITALE

*comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.*

*5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione".*

## **1. Controllo sulle assenze per malattia.**

La principale innovazione introdotta dalla normativa appena citata consiste nel fatto la richiesta di controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente non costituisce più un obbligo per le pubbliche amministrazioni, ma il Direttore /Dirigente dovrà valutare di volta in volta la necessità di una visita fiscale *"tenendo presente l'esigenza generale di contrastare e prevenire l'assenteismo nonché la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita"*. L'obbligo di richiedere la visita fiscale permane comunque *"dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative"*, ovvero nell'ipotesi in cui il giorno di malattia cada di venerdì o di lunedì o comunque sia antecedente o successivo a un giorno non lavorativo.

## **2. Determinazione delle fasce di reperibilità.**

L'art. 55-septies, comma 5 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ribadisce che la durata oraria delle fasce di reperibilità è stabilita con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, cui è rimessa anche la determinazione del regime delle esenzioni (a tal proposito si veda il D.M. n. 206/2009 che ha fissato *le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18* e la circolare dello scrivente Dipartimento prot. n. GB/6106 del 26.01.2010).

Viene confermato a livello legislativo l'obbligo del dipendente che debba allontanarsi dal domicilio durante le fasce di reperibilità, per l'espletamento di visite specialistiche o altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, di avvisare preventivamente l'Ufficio del Personale della struttura di appartenenza: la previsione inserita nel comma 5-bis in esame, infatti, è sostanzialmente identica a quella contenuta nell'art. 21, comma 13, del CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali del 6.7.1995.



# ROMA CAPITALE

#### **4. Modalità di giustificazione dell'assenza in caso di visite, terapie accertamenti specialistici.**

Si segnala altresì che in caso di assenza per malattia dovuta all'effettuazione di visita medica, esami diagnostici, accertamenti specialistici questa può essere giustificata mediante attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura privata, anche dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, non essendo più necessario in siffatte ipotesi produrre la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o dal medico convenzionato con il S.S.N.

#### **5. Modalità di richiesta della visita fiscale**

Si coglie l'occasione per informare i referenti/responsabili degli Uffici del Personale che dal 1° ottobre p.v. le richieste di visita medica di controllo dei dipendenti in malattia, sia pubblici che privati, dovranno essere inoltrate all'Inps mediante canale telematico. A tal proposito l'Inps con circolare n. 118 del 12.09.2011 ha fornito le istruzioni operative per l'utilizzo di tale servizio.

Per poter accedere al servizio di richiesta on-line delle visite fiscali è necessaria l'abilitazione, mediante codice PIN, alla consultazione degli attestati di malattia, pertanto tutti gli operatori attualmente in possesso di PIN saranno automaticamente abilitati al servizio.

E' previsto un periodo transitorio, fino al 30 novembre 2011, durante il quale le richieste di visita medica di controllo inviate attraverso i canali tradizionali saranno considerate valide. Dal primo dicembre 2011, finito il periodo transitorio, il canale telematico diventerà esclusivo e non verranno più accettate le richieste dai canali tradizionali.

Si invitano gli uffici del personale a portare a conoscenza di tutti i dipendenti il contenuto della presente circolare.

Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane

Dott. Damiano Colajacomo

Il Direttore della Direzione Relazioni Sindacali -  
Trattamento Giuridico ed Economico -  
Disciplina  
Dott. Giuseppe Carosi